

## Termini e condizioni generali di fornitura

- Proprietà della Macchina:** L'acquisto da parte del Cliente della proprietà della Macchina si intende perfezionato solo a seguito del pagamento del saldo. Anche nel momento in cui la proprietà della Macchina sia stata trasferita al Cliente e indipendentemente dal cambio di titolarità della Macchina, il Cliente non dovrà i) effettuare operazioni di reverse engineering su alcun software della Macchina, ovvero decompilare, smontare o comunque effettuare operazioni per le quali la Legge 633/41 e successive modifiche richiede l'autorizzazione del proprietario del software XInspector, o comunque tentare di accedere al codice sorgente di XInspector, ii) eseguire sulla Macchina qualsiasi operazione non espressamente prevista nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, compresa l'apertura dei vani, lo smontaggio e la rimozione di componenti.
- Proprietà intellettuale:** Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla Macchina saranno e rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore, compresi i marchi e i nomi di marchi utilizzati dal Venditore sulla Macchina che non dovranno essere rimossi, alterati o nascosti in alcun modo dal Cliente per qualsiasi motivo.
- Garanzia:** Xnext garantisce al Cliente che per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della Macchina presso la Sede ("Garanzia"), la Macchina sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione, sia per il software che per l'hardware e conseguirà i risultati e le prestazioni definite contrattualmente. Il Venditore sarà tenuto a far fronte, con ogni onere e spesa a suo carico per materiale e manodopera, a qualsiasi caso di operatività della Garanzia fino alla risoluzione del problema lamentato. Qualsiasi reclamo relativo a vizi della Macchina deve essere presentato per iscritto al Venditore entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio e, in ogni caso, si intenderà rinunciato se non effettuato entro e non oltre l'ultimo dei seguenti due termini: i) 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della Macchina e ii) la data di scadenza della Garanzia. A questi fini i messaggi fax e le comuni
- Limitazioni di responsabilità:** In caso di mancato completamento del progetto, in aggiunta alla restituzione di quanto pagato in acconto dal Cliente, la responsabilità del Venditore per il maggior danno eventualmente arrecato al Cliente sarà limitata al 10% (dieci per cento) del Prezzo.
- Forza maggiore:** Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per qualsiasi inadempimento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi nella consegna o mancata consegna, che sia causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo di detta Parte ("**Evento di Forza Maggiore**"), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pandemie, scioperi, serrate, dispute sindacali di qualsiasi tipo, incendi, incidenti, terremoti e altri eventi naturali, sommosse, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni, ritardi dei vettori, colpi di stato, embarghi, leggi o regolamenti adottati da qualsivoglia autorità (inclusa l'agenzia governativa di credito all'esportazione), o qualsiasi amministrazione statale. Non appena possibile dopo che un Evento di Forza Maggiore e i suoi effetti sulla capacità di una Parte di eseguire le proprie prestazioni siano noti alla stessa Parte, quest'ultima deve notificare per iscritto all'altra Parte tale impedimento e i suoi effetti sulla capacità di eseguire le prestazioni della prima Parte. La comunicazione scritta sarà data anche al momento della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore. La mancata comunicazione rende la Parte inadempiente e quindi responsabile di danni e perdite che altrimenti avrebbero potuto essere evitati.

L'esistenza di un Evento di Forza Maggiore ai sensi della presente clausola solleva la Parte inadempiente dalla responsabilità per danni, penali e altre eventuali sanzioni contrattuali, ma non la esonera dall'obbligo di pagare gli interessi sul denaro dovuto fintantoché e nella misura in cui l'Evento di Forza Maggiore sussiste. Qualora, a fronte dell'accettazione del FAT Report (report redatto a seguito del test eseguito, presso i locali del Venditore, prima della spedizione della Macchina) ed avendo le parti concordato una specifica data di consegna, quest'ultima dovesse essere impedita a causa di un Evento di Forza Maggiore nel Paese di destinazione ovvero presso la sede del Cliente in cui è prevista la consegna della Macchina, fintanto che e nella misura in cui l'Evento di Forza Maggiore si verifichi, il Venditore dovrà custodire la Macchina presso locali rientranti nella sua disponibilità. Il Venditore dovrà custodire la Macchina per i primi tre mesi di stoccaggio a titolo gratuito, successivamente avrà diritto ad una somma aggiuntiva pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del Prezzo al mese a titolo di indennizzo per il costo di stoccaggio della Macchina presso il Venditore, e fino a un massimo di 12 mesi. Se l'Evento di Forza Maggiore si protrae per più di 12 (dodici) mesi, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il presente Contratto previa comunicazione scritta da comunicarsi entro 15 (quindici) giorni tramite raccomandata a/r o PEC all'altra Parte.

In deroga a quanto sopra, resta inteso che in caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente paragrafo, per effetto di un embargo e/o di un atto legislativo o governativo o amministrativo di effetto equivalente nel Paese di Destinazione, il Venditore avrà diritto di trattenere la parte di Prezzo già pagata dal Cliente, a titolo di indennizzo per le spese sostenute dal Venditore in relazione al presente Contratto.

**Radioprotezione:**

Essendo la Macchina un apparecchio dotato di un generatore di raggi ionizzanti, XNEXT in qualità di venditore ha la responsabilità civile di mettere in commercio macchine radiogene conformi alle norme speciali approvate dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra anche in accordo con le direttive 89I391/CEE, 89I654/CEE, 89I655/CEE, 89I656/CEE, 90/269/CEE, 90I270/CEE, 90I394/CEE, 90I679/CEE - ex D.Lgs. n.81I08 sicurezza e salute del lavoro e s.m.i.; e le direttive 80I836, 84I467, 90I641, 92I13, 96I129, 20I3159 - ex D.Lgs. n.230I95 radioprotezione e s.m.i..

Il Cliente, in qualità di utilizzatore della Macchina, almeno 30 (trenta) giorni prima della consegna, deve darne comunicazione agli organi competenti per il territorio: al Servizio Sanitario Nazionale, alle Agenzie Regionali e delle Province Autonome, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Direzione Territoriale del Lavoro. In allegato alla comunicazione è posto l'obbligo di trasmettere un'attestazione preventiva redatta da un esperto qualificato in radioprotezione. Prima di consentire l'accesso alla Macchina ad un lavoratore dipendente od equiparato, il datore di lavoro deve acquisire da un esperto qualificato in radioprotezione un'apposita relazione scritta di valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti, nella quale verranno fornite tutte le indicazioni, proposte, prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio della pratica.

**Training del personale:**

Al momento della consegna della Macchina, il Cliente segnalerà al Venditore lo staff che sarà dedicato alla gestione e alla manutenzione della Macchina. Nel corso dell'esecuzione dei Servizi di Setup, il Setup Team provvederà altresì ad organizzare la formazione dello staff dedicato, di cui sopra, relativamente all'uso, la manutenzione e la riparazione della Macchina. I costi per questa attività sono compresi nel Prezzo.

**Informazioni confidenziali:**

Ogni e qualsiasi informazione divulgata da una delle Parti ai sensi del presente Contratto e relativa ai contaminanti, ai prodotti, allo stabilimento del Cliente, alla progettazione o produzione della Macchina, ai piani finanziari, allo sviluppo della Macchina, alle previsioni o

a qualsiasi documento o altro materiale contrassegnato come "Confidenziale" o di natura oggettivamente riservata sarà trattata dalla Parte 2 ricevente come un'informazione riservata, che prenderà tutte le ragionevoli precauzioni per assicurare che sia trattata come tale dal personale della Parte ricevente. Tutte le informazioni riservate saranno utilizzate dalla Parte ricevente e dal proprio personale solo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del presente Contratto e tutti i documenti e gli altri materiali contenenti informazioni riservate dovranno essere prontamente restituiti alla Parte divulgatrice o distrutti, a discrezione di quest'ultima, su richiesta scritta e, in ogni caso, al momento della risoluzione del presente Contratto.

**Legge applicabile e foro:**

Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane, in deroga ai principi di conflitto di leggi. In caso di controversie relative al presente Contratto, le parti risolveranno la controversia negoziando in buona fede. Qualora le Parti non dovessero risolvere la controversia in via amichevole entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta di contestazione inviata da una delle Parti all'altra Parte, o entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione di una comunicazione di qualsiasi reclamo non risolto, la questione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

**Xnext S.p.A.**